



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1735 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Valerio Eduardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Bisignano, che si
dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia;
- Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della formazione;
- Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della formazione - Ufficio III concorsi e Inquadramenti del Ministero della Giustizia;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Giacomo Cento, Letterio Scarfi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota m-dg Dog 28/11/2025 0236037U del Dipartimento in epigrafe del 28 novembre 2025, con la quale viene comunicato al ricorrente che in relazione alla procedura del concorso pubblico su base nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell'area assistenti profilo di conducente di automezzi, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025 prot n m Dog 27/11/2025.0014481.1, è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione;

- del provvedimento ivi richiamato (non reso noto nonostante l'istanza di accesso effettuata, su cui *infra*) del Direttore Generale del Personale della Formazione del 27 novembre 2025 prot n m Dog 27/11/2025.0014481, con il quale è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione;

- della graduatoria pubblicata il 28 novembre 2025 di scelta sede nella quale il ricorrente non figura e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data;

- del provvedimento del 28 novembre 2025 del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID, con cui è disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025;
- della graduatoria del 28.11.2025 dei nn. 916 Vincitori con assegnazione sede e uffici di destinazione con rettifica 2 sedi assegnata;
- ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e delle sedi de concorso sopra specificato;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio (non noti);
- dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 21 novembre 2025 di scelta sede;
- dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 9 dicembre 2025 di rettifica all'elenco assegnazioni uffici, ove ritenuto lesivo;
- della graduatoria per scorrimento definitiva del predetto concorso del 12 dicembre 2025 e del relativo avviso pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID (non noto) con cui è disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s.;
- dell'elenco sedi residue pubblicate sul sito istituzionale del ministero in data 12 dicembre 2025;
- ove occorra, del bando di concorso emanato con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024) e in specie dell'art. 2, lett. 3, nella misura in cui detta disposizione della

lex specialis si dovesse interpretare nel senso attribuitogli dall'Amministrazione, ovvero nel senso che un unico isolato e risalente episodio adolescenziale di guida in stato di ebbrezza sia sufficiente a decretare un giudizio di carenza dei requisiti morali e di condotta tale da giustificare l'esclusione del ricorrente dall'assegnazione della sede di lavoro;

- degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765, nonché al link diretto al portale InPA https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=23ce886a9b42403a9ed386e3d708b854;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali o successivi ivi compresi verbali e determine e le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti *nonché per l'ammissione*

del sig. Eduardo Valerio nella graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di mezzi a motore per trasporto di persone o cose, col punteggio finale di 50 ovvero nella posizione 829 della predetta graduatoria ed assegnazione prioritaria, sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti impugnati

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica all'esclusione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente presa di servizio, stipula del contratto di lavoro e assegnazione della sede disponibile, nell'ordine di preferenza tra quelle prescelte, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del suddetto contratto di lavoro stipulato, a far data dal

provvedimento di immissione e in assunzione in servizio dei vincitori (15 dicembre 2025)

quanto ai motivi aggiunti presentati il 23 marzo 2026:

- degli atti gravati con l'atto introduttivo;
- del provvedimento contenente il "Primo scorrimento – Sedi assegnate" del concorso pubblico su basi nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell'area assistenti profilo di conducente di automezzi, emesso in data 29 gennaio 2026

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che il ricorrente, con i suindicati motivi aggiunti, ha evidenziato che:

- *"il ricorso introduttivo è stato notificato ad alcuni controinteressati, assolvendo così all'onere di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a.";*
- *"tuttavia, in ragione del cospicuo numero di soggetti collocati nella graduatoria impugnata, nonché dei soggetti ora immessi in servizio con il provvedimento del 29.1.2026 oggetto del presente atto di impugnazione per motivi aggiunti, che verrebbero attinti dall'auspicato accoglimento del ricorso, potrebbe sorgere la necessità di notificare il ricorso a tutti i medesimi soggetti";*

ed ha chiesto *"che venga concessa, ove necessaria, l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami (nonché ove occorrer possa del ricorso introduttivo) indicando i modi e i termini ritenuti più opportuni al fine di portare il ricorso introduttivo ed il presente atto a conoscenza dei potenziali controinteressati";*

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";*

Preso atto di quanto dalla parte come sopra esposto;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente proposti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente proposti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti successivamente proposti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico del Ministero stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunziando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 31 marzo 2026.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO